



## TOMASSETTI & PARTNERS

NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 11/2022

Roma, 29/04/2022

<b>Oggetto:</b>	<b>COMMERCianti: DOMANDA PER L'ATRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>
<b>Destinatari:</b>	COMMERCianti CON CODICE ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
<b>Decorrenza:</b>	dal 3/5/2022
<b>Come adempiere:</b>	Come da paragrafo 4 e 5 o dando incarico allo studio

### DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I COMMERCianti

Dalle 12 di martedì 3 maggio e fino alle 12 di martedì 24 maggio sarà possibile presentare la domanda per l'attribuzione dei contributi a fondo perduto (Cfp) a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente colpite dalle misure di contenimento adottate per il Covid-19.

L'invio della domanda dovrà essere fatto esclusivamente tramite la procedura informatica predisposta dal Mise e raggiungibile all'indirizzo <https://misedgiaicommerciodettaglio.initalia.it>

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. Qualora le richieste siano di importo superiore al fondo stanziato, pari a 200 milioni per l'anno 2022, le erogazioni a fondo perduto verranno proporzionalmente ridotte.

#### 1) I beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica individuate dai codici [ATECO](#) 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici e articoli di



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

L'articolo 2, comma 1 del Sostegni-ter limita l'accesso al contributo alle sole imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio identificate dagli specifici codici Ateco escludendo pertanto coloro che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili.

### II) I requisiti

Per accedere al Cfp le imprese devono presentare;

- **un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro**
- **aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.**

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi in base all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, i quali, devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell'esercizio di riferimento. Le imprese che svolgono più di una attività economica devono perciò considerare l'importo complessivo conseguito nello svolgimento di tutte le attività esercitate.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì:

- avere la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 fatto salve le eccezioni previste dalla Sezione 3.1 del Temporary framework;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

### III) L'ammontare

L'ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019:

- a) 60%**, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400mila euro;
- b) 50%**, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40%**, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

L'ammontare medio mensile dei ricavi del 2019 e del 2021 deve essere calcolato dividendo l'importo complessivo dei ricavi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva per il medesimo periodo.





## TOMASSETTI & PARTNERS

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita Iva attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

L'ammontare teoricamente spettante potrà essere ridotto in misura proporzionale tra i richiedenti qualora le risorse stanziare non siano sufficienti ricordando che con la presentazione della domanda si dichiara espressamente che l'importo del contributo richiesto rispetta il limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

### IV) La trasmissione della comunicazione

L'accesso alla procedura informatica per la presentazione dell'istanza è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite l'apposita procedura informatica. Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns)<sup>1</sup>.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (pec) attiva. La registrazione della Pec nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Solo per le richieste di contributo superiori a 150mila euro dovrà essere allegata l'autocertificazione per la richiesta della documentazione antimafia resa secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata alla misura agevolativa.

### V) L'informativa

Il Mise, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti (Rna), adatterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto Mise del 24 marzo 2022, il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e ciò assolverà l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**Marco Tomassetti**

Studio Tomassetti & Partners

<sup>1</sup> in base all'articolo 1, comma 1, lettera d), del Dlgs 82/2005